

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI A “.....” COOPERATIVA SOCIALE

L’anno....., il giorno..... del mese di,

TRA LE PARTI

Affidante: Amministrazione Comunale di Isola Vicentina con sede a Isola Vicentina in P.zza Marconi n. 14 – 36033
Codice Fiscale/Partita IVA 80014150249
nella persona della Responsabile del Settore Tecnico – Geom. Vilma Garelo

E

Affidatario: Cooperativa sociale
nella persona.....
nato a il
e residente in via n.
Codice Fiscale

PREMESSO

- che l’Amministrazione intende avvalersi della collaborazione della cooperativa sociale “.....” per la gestione del servizio di pulizia edifici comunali, rivolto in particolare ai cittadini residenti nel territorio di Isola Vicentina, in conformità alla Legge Regionale 23/20006 e alla deliberazione della Giunta Regionale n. 4189 del 18.12.2007 di approvazione dell’“Atto di indirizzo per la regolamentazione dei rapporti tra soggetti pubblici e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alle cooperative sociali”.
- che con l’affidamento a tale cooperativa delle attività oggetto della convenzione l’Amministrazione si pone i seguenti obiettivi:
 - di valorizzare le risorse presenti nel territorio impegnate in attività di promozione della comunità locale con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione;
 - di favorire pertanto lo sviluppo e l’operatività delle cooperative sociali di tipo B costituite ai sensi della legge 381/91, art. 1 lettera b);
 - di realizzare azione di supporto a queste cooperative sociali stipulando quindi convenzioni per la fornitura di beni/servizi all’uopo individuati;
- che la cooperativa è stata individuata nel seguente modo: a seguito manifestazione d’interesse e successiva procedura negoziata
- che la cooperativa è costituita ai sensi della legge 381/1991 e della legge regionale 23/2006;
- che l’Amministrazione Comunale con delibera di C.C. n. 56 del 02.11.2005 ha approvato l’atto di indirizzo per l’affidamento dei servizi (gestione di servizi socio-sanitari ed alla persona, fornitura di beni e servizi, esecuzione di lavori) a favore delle cooperative sociali;

- che l'Amministrazione ha individuato l'idonea procedura per l'affidamento del servizio tra quelle previste dalla citata deliberazione della Giunta Regionale n. 4189 del 18.12.2007, nel rispetto dei dettami di cui agli articoli 10, 12, 14 e 15 della legge della Regione Veneto n. 23/2006;
- che come precisato da tale DGRV la scelta di gestione del servizio mediante convenzione diretta avviene in conformità delle disposizioni di cui: artt. 117 e 118 della Costituzione, L. 381/91, L. 328/2000 e DPCM 30 marzo 2001, D.Lgs. 163/2006, L.R. 5/1996, L.R. 23/2006 e trova concretizzazione in rilevate esigenze di natura sociale, tecnico-organizzativa ed economiche da parte della pubblica amministrazione e per la volontà di favorire l'inserimento al lavoro, mediante la presente convenzione, di persone in situazione di svantaggio sociale;
- con determina n. del ad oggetto "Affidamento del servizio di pulizia edifici comunali a Cooperative Sociali di tipo "B" e "P" – periodo 01.04.2017/31.12.2018. Determina a contrarre - approvazione atti" è stata attivata la procedura negoziata per l'affidamento;
- con determina n..... del , a seguito svolgimento di gara, è risultata aggiudicataria del servizio la Cooperativa

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Attività e oggetto della convenzione

L'Amministrazione affida alla Cooperativa Sociale lo svolgimento del servizio di pulizia edifici comunali verso pagamento del corrispettivo rilevato dall'offerta allegata alla determina di aggiudicazione.

La cooperativa si impegna ad organizzare la relativa attività impiegando in essa le persone svantaggiate e/o deboli di cui all'art. 3 della LR 23/2006, così come previsto nell'offerta tecnica. La cooperativa si impegna inoltre a garantire il servizio con le caratteristiche e alle condizioni previste dalla presente convenzione e dal capitolato speciale d'appalto.

Articolo 2

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata dal 01.04.2017 al 31.12.2018

Il servizio potrà essere prorogato per giustificato motivo e limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016;

Articolo 3

Modalità di svolgimento della prestazione

La cooperativa sociale "....." si impegna a fornire le prestazioni con le modalità definite nel progetto allegato alla presente quale parte integrante della stessa, garantendo l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate in esso definite.

Articolo 4

Requisiti della Cooperativa e di professionalità del personale impiegato

La cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione B dell'Albo regionale delle Cooperative sociali con il numero ed in particolare di aver inserito, nella propria struttura, persone svantaggiate nel rispetto della percentuale minima prevista dalla legge 381/91.

La Cooperativa presenta i criteri prescritti dall'art. 12, comma 2 della L.R. 23/2006, ossia:

a) radicamento costante nel territorio e legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni;

- b) partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa sociale;
 - c) previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell'affidamento;
 - d) solidità di bilancio dell'impresa;
 - e) possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
 - f) rispetto delle norme contrattuali di settore;
 - g) capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
 - h) qualificazione professionale degli operatori;
 - i) valutazione comparata costi/qualità desunta da corrispondenti servizi pubblici o privati;
- La Cooperativa Sociale, relativamente al progetto di inserimento delle persone svantaggiate e deboli di cui all'art.3 della L.R. 23/2006, presenta altresì gli elementi prescritti dall'art. 12, comma 3 della medesima L.R. 23/2006.

Articolo 5

Caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività e relativi obblighi

La Cooperativa nomina un responsabile tecnico dell'attività scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione che è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento della prestazione secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione.

Articolo 6

Standards tecnici e norme di sicurezza

La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

La cooperativa deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

La cooperativa adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Articolo 7

Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro

La cooperativa si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento.

Articolo 8

Obbligo di assicurazione del personale

La cooperativa deve essere assicurata agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei soci e dei terzi, ivi compresi eventuali soci volontari.

Articolo 9

Obbligo e modalità di assicurazione previdenziale e assistenziale

La cooperativa si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 10

Modalità di raccordo con gli uffici competenti

Ogni rapporto intercorrente tra l'Amministrazione e la Cooperativa inerente la prestazione oggetto della presente convenzione viene curato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e dal responsabile tecnico dell'attività di cui all'art. 5.

Articolo 11 **Corrispettivo**

Il corrispettivo dovuto alla Cooperativa è determinato presuntivamente in €. annui, oltre IVA al 22%.

Sono comprese nel prezzo le seguenti voci:

- pulizia edifici comunali

Articolo 12 **Modalità di pagamento**

L'affidante è tenuto al pagamento dei corrispettivi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Dopo 180 giorni di mancato pagamento, potranno essere posti a carico dell'affidante gli interessi moratori sul credito che verranno fatturati all'ente dalla cooperativa affidataria.

Articolo 13 **Clausola di revisione periodica del corrispettivo**

Il corrispettivo di cui all'articolo 11 è soggetto ad aggiornamento ISTAT annuale.

Articolo 14 **Verifica del rapporto e valutazione**

In ogni momento l'Amministrazione, tramite personale tecnico può effettuare verifiche e controlli sull'operato della cooperativa, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui la prestazione non venisse effettuata nel rispetto della presente convenzione.

Le prestazioni, i risultati e il benessere generato dall'attività dell'affidatario sono oggetto di valutazione mediante la produzione di un report annuale a cura della cooperativa e conclusivo del rapporto contrattuale da cui si evinca anche il grado di soddisfazione dei bisogni dell'utente.

Articolo 15 **Inadempienze e cause di risoluzione**

In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione ciascuna delle parti dovrà diffidare l'inadempiente al rispetto degli impegni assunti.

In caso del persistere dell'inadempimento sarà ammesso recesso con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto.

E' causa di risoluzione della presente convenzione la sopravvenuta cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative sociali. Tale risoluzione ha effetto immediato, previa la presa d'atto da parte dell'affidante del provvedimento di cancellazione emanato dalla Regione

Articolo 16 **Fusione, scissione o cessione ramo d'azienda**

Qualora la cooperativa affidataria, nel corso della presente convenzione, sia oggetto di fusione o scissione ai sensi degli artt. 2501 e ss. Del codice civile, o proceda a cessione di ramo d'azienda, deve garantirsi comunque il proseguimento del rapporto convenzionale da parte del soggetto subentrante.

Articolo 17 **Controversie**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, e che non sia possibile comporre in via amichevole sarà adito in via esclusiva dall'Autorità Giudiziaria. A tal fine la Cooperativa dichiara di eleggere domicilio in Isola Vicentina e di scegliere la competenza esclusiva del Foro di Vicenza, ai fini della competenza territoriale del giudice.

Articolo 18

Spese per stipula convenzione

Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa Sociale.

Articolo 19

Allegati alla convenzione

Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:

- progetto del servizio;
- capitolato d'appalto per il servizio di pulizia edifici pubblici
- DUVRI

Articolo 20

Rinvio alla normativa generale

Per quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune

Per la Cooperativa